SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle infrastrutture

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. **21.**

Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 2, lettere *a), b)* e *c)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, la realizzazione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, saranno dettate specifiche disposizioni relative ai percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi del medesimo articolo 2 commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *a)*, della legge n. 1 del 2007.

Art. 2.

Raccordi tra le istituzioni

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei piani di orientamento predisposti dalle province, assicurano il raccordo con le università, anche consorziate tra loro e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze. Tali percorsi, nonché le connesse attività di formazione e di sviluppo sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta formativa e nel Piano annuale delle attività di formazione in servizio.

2. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito delle rispettive autonomie, assicurano il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, potenziano quanto già realizzato attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni in essere ed individuano nei propri regolamenti specifiche iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di intervento.

3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, che intendano fornire il loro apporto, ai fini predetti, con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.

4. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Commissione nazionale, con rappresentanza paritetica del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, nonché di una rappresentanza territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna. La Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), le attività svolte in attuazione del presente decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dal presente decreto, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, né rimborsi per le spese sostenute.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione di cui al comma 4, tenuto conto della programmazione territoriale, formulano annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici, con l'indicazione delle priorità, dei progetti e delle iniziative da realizzare e delle risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Percorsi di orientamento

1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di:

a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei *curricoli* scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;

d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;

f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;

g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.

2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Le istituzioni, scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano, anche in forma consortile, per la realizzazione di attività intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

4. I docenti della scuola secondaria superiore possono essere coinvolti nella predisposizione delle prove di selezione per l'accesso all'università, che devono comunque tener conto degli effettivi programmi svolti nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore.

5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere previsti interventi orientativi di professori universitari, ricercatori e dottori di ricerca, nonché di docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i dati dell'anagrafe degli studenti universitari, cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonché alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 4.

Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 105 punti.

2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.

3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi:

a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno — per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali — si prende in considerazione l'ultimo biennio;

b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;

d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera *b)*.

Art. 5.

Certificazioni

1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.

2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere *b)* e *c)*, la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.

3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Art. 6.

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.

2. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim)*:* PRODI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), è il seguente:

«Art. 2 *(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere *a)*, *b)* e *c)*, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

(omissis).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i decreti legislativi di cui alla lettera *a)*, prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;

b) per i decreti legislativi di cui alla lettera *b)*, prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

c) per i decreti legislativi di cui alla lettera *c)*, prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;».

— La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante Norme sul diritto agli studi universitari è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1991, n. 291.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Il decreto 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.».

«Art. 4. — 1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.».

— Il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997, n. 175.

— Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1 e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *e)* della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, è il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis);

e) i decreti legislativi di cui alle lettere *a)* e *d)* sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, è il seguente:

«Art. 6 *(Requisiti di ammissione ai corsi di studio)*. — 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera *g)*, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 1 e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si vedano le note alle premesse.

08G0030

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. **22.**

Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *a)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e in particolare recante delega al Governo per la definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, fra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, commi 605 e 631;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha sottoscritto appositi Protocolli di intesa con associazioni ed enti per collegare organicamente le scuole con il mondo del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa all'inserimento degli operatori autorizzati ed accreditati di cui al citato decreto legislativo n. 276 del 2003 tra i soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento predisposte dalle istituzioni scolastiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari ed a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attività istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attività e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.

Art. 2.

Criteri generali

1. Le azioni di orientamento di cui all'articolo 1, che si realizzano soprattutto attraverso le iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro e un organico collegamento con gli enti territoriali, costituiscono indispensabili strumenti per contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati, in vista della transizione verso il lavoro, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro. Tali interventi, progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica, nel quadro complessivo della programmazione territoriale e dei piani di orientamento delle province sono definiti e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali:

a) si riferiscono agli obiettivi di apprendimento generali e specifici dei singoli *curricula* e concorrono a migliorare la preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e all'indirizzo degli studi della scuola che frequentano;

b) interessano gli studenti dell'ultimo anno;

c) sono sostenuti soprattutto da intese e convenzioni con associazioni, collegi professionali, enti ed imprese e sono progettati, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, con il concorso dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; in fase di progettazione sono individuate le metodologie didattiche e le modalità organizzative con particolare riferimento all'apprendimento in laboratorio e in contesti di lavoro, nonché i criteri e gli strumenti di attuazione, di valutazione, di monitoraggio e di certificazione delle competenze con riferimento alle indicazioni nazionali in materia;

d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali degli studenti e le specifiche professionalità richieste dal mercato del lavoro, tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità;

e) sono costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a tale

fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni raccordi con le agenzie preposte, i fabbisogni formativi e occupazionali;

f) sono coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado di sollecitare lo studente a individuare interessi e predisposizioni specifiche, così da favorire le sue scelte autonome e consapevoli per la costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale;

g) valorizzano e diffondono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata validità metodologica, che abbiano dato risultati di qualità; non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono momenti di apprendimento in contesti di lavoro che abbiano sempre carattere formativo.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3.

Soggetti coinvolti

1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle regioni e dei servizi di orientamento degli enti locali, le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con:

a) i centri territoriali per l'impiego;

b) le strutture formative accreditate;

c) le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc;

d) gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4.

Criteri per la gestione

1. Il consiglio di classe individua gli obiettivi delle azioni e le modalità di svolgimento, programma le attività relative, valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto. Per la realizzazione dei percorsi di orientamento figure di riferimento sono individuate nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni, e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalità operative delle azioni di orientamento, anche per le attività che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per i percorsi dell'alternanza.

Art. 5.

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio e la valutazione di sistema delle attività e dei risultati raggiunti in applicazione di quanto previsto dal presente decreto sono affidati al comitato di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comitato opera in raccordo con la commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, nonché in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

2. Il comitato di cui al comma 1 presenta ogni anno al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata una relazione relativa al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al presente articolo, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.

Art. 6.

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.

2. Dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), è il seguente:

«Art. 2 *(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere *a)*, *b)* e *c)*, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

(omissis).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i decreti legislativi di cui alla lettera *a)*, prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socioeconomici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67.

— La legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2003, n. 47.

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il testo dell'art. 1, commi 605 e 631 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il perso-

nale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera *h)*, della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2- *bis*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.».

«631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

— Il testo dell'art. 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore)*. — 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.

1-*bis*. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.

1-*ter*. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-*bis*, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-*quater*. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'art. 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive

modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».

1-*quinquies*. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

1-*sexies*. All'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I «poli» sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I «poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies)* è aggiunta la seguente: «*i-octies)* le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente: «*o-bis)* le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e *i-quater)*» sono sostituite dalle seguenti: «, *i-quater)* e *i-octies)*».

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6-*bis*. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2007.

8-*bis*. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «costituito dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso è il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo»;

b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse.

8-*ter*. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

8-*quater*. Il contributo concesso dall'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un

altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

8-*quinquies*. All'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro,».

8-*sexies*. Ai fini di cui all'art. 2878 del codice civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

8-*septies*. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-*octies* e senza alcun onere per il debitore.

8-*octies*. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-*septies*, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo.

8-*novies*. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

8-*decies*. Decorso il termine di cui al comma 8-*septies* il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 8-*octies* ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-*novies*, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-*septies*.

8-*undecies*. Ai fini dei commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* non è necessaria l'autentica notarile.

8-*duodecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-*septies* e 8-*novies* per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8- *undecies* e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* sono nulle e non comportano la nullità del contratto.

8-*terdecies*. Per i mutui di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*duodecies* estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-*septies* decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8-*quaterdecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 8-*sexies* a 8-*terdecies* del presente art. e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

8-*quinquiesdecies*. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

8-*sexiesdecies*. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-*quinquiesdecies* si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.

8-*septiesdecies*. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-*duodevicies*, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8-*duodevicies*. All'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico».

8-*undevicies*. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-*quinquiesdecies* a 8-*duodevicies*, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.

8-*vicies*. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

8-*vicies semel*. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1, il testo dell'art. 1, comma 631 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è il seguente:

«Art. 6 *(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)*. — 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati «uffici competenti», provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente più rappresentative».».

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il seguente:

«Art. 15 *(Princìpi e criteri generali)*. — 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro competenze.».

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alla premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, è il seguente:

«Art. 3 *(Realizzazione dei percorsi in alternanza)*. — *(Omissis)*.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'art. 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.».

08G0031

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2007, n. **269.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;

Visto il decreto 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

Visto il decreto 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'autorizzazione all'impiego di due nuovi acciai inossidabili nella fabbricazione di oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un elenco coordinato degli acciai inossidabili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 12 ottobre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53

ALLEGATO
(articolo 1, comma 1)

Tipi di acciai inossidabili autorizzati all'impiego

I seguenti tipi di acciai inossidabili possono essere impiegati in contatto con alimenti; ciascun tipo viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Norma UNI 6900, 1971) e secondo l'America Iron and Steel Institute (manuale A.I.S.I., revisione 1969).

UNI			A.I.S.I.
—			—
----------	corrispondente	a	202
NTK D11			204 Cu
X12 Cr Ni 17 07	»	»	301
X10 Cr Ni 18 09	»	»	302
X10 Cr Ni S18 09	»	»	303
----------	»	»	303 Se
X5 Cr Ni 18 10	»	»	304
X2 Cr Ni 18 11	»	»	304 L
X8 Cr Ni 18 12	»	»	305
----------	»	»	308
X5 Cr Ni Mo 17 12	»	»	316
X2 Cr Ni Mo 17 12	»	»	316 L
S.I.S. 2392			316 N
X6 Cr Ni Mo Ti 1712			316 Ti
X6 Cr Ni Ti 18 11	»	»	321
-------------			329
--------------			329 N
X6 Cr Ni Nb 18 11	»	»	347
X12 Cr 13	»	»	410
S.I.S. 2319			414
X12 Cr S13	»	»	416
X20 Cr 13	»	»	420
X30 Cr 13	»	»	420
X40 Cr 14	»	»	420
X8 Cr 17	»	»	430
X10 Cr S 17	»	»	430 F
X16 Cr Ni 16	»	»	431
---------------	»	»	440 (*)
----------------	»	»	630
S.I.S. 2377 **	corrispondente	a	DIN X2 Cr Ni Mo N 225
S.I.S. 2389 **	»	»	sigla tedesca Werkstoff n.14590
SAF 2304	»	»	DIN X2 Cr Ni N 234
ASTMS 32101***			

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.

** A condizione che gli oggetti fabbricati con i due acciai siano destinati esclusivamente:

1. ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
2. ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto 21 marzo 1973.

*** Per oggetti di uso ripetuto a temperature non superiori a 70°C

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 18 (Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1º giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive numeri 80/590/CEE e 89/109/CEE è stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 82 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2007, n. 151, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987.

— Il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991.

— Il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 96/11/CE, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997.

— Il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle nomine e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nelle GUCE n. 204 del 21 luglio 1998.

08G0034

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione della Camera dei deputati

La Camera dei deputati è convocata in 275ª seduta pubblica per martedì 19 febbraio 2008, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Seguito della discussione del disegno di legge *(previo esame e votazione della questione pregiudiziale presentata)*:

conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (3324-A);

relatori: ANGELO PIAZZA, *per la I Commissione e* PIRO, *per la V Commissione.*

2. Seguito della discussione del disegno di legge *(previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali presentate)*:

conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza. (3325-A);

relatori: ZACCARIA.

3. Seguito della discussione del disegno di legge:

conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva. (3326-A);

relatori: MIGLIOLI.

4. Discussione del disegno di legge:

conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari. (3378).

5. Discussione del disegno di legge:

conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. (3395).

08A00991

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2007.

Vendita a trattativa privata al comune di Gambassi Terme dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai Comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Vista l'istanza n. 4042 del 5 aprile 1996, con la quale il comune di Gambassi Terme ha chiesto di acquistare l'immobile denominato ex Casa del Fascio, ubicato nel predetto comune, di proprietà dello Stato;

Vista la nota n. 9454 del 26 ottobre 2002, con la quale il predetto comune ha trasmesso la deliberazione n. 39 del 25 settembre 2002, con cui ha confermato la volontà di procedere all'acquisto dell'ex Casa del Fascio;

Considerato che alla data del 30 giugno 1995 l'immobile era libero ed inutilizzato e che, in data 7 febbraio 2003, l'ex filiale di Firenze dell'Agenzia del demanio ha ritenuto opportuno procedere, atteso lo stato di estremo degrado e di pericolosità in cui detto bene versa, alla consegna, in via provvisoria, del fabbricato al sopracitato comune, affinché provvedesse alla sua custodia e vigilanza ed all'immediata esecuzione di ogni intervento dovesse rendersi necessario a seguito di situazioni di pericolo a persone o a cose;

Vista la relazione tecnico-estimativa prot. n. 27716 del 29 novembre 2006, con la quale la filiale Toscana ha confermato, atteso lo stato di degrado del bene, il valore di 94.500,00 euro, attribuito all'immobile in parola dell'ex filiale di Firenze dell'Agenzia del demanio con relazione estimativa n. 739/03 del 15 novembre 2002;

Vista la nota prot. n. 2007/18751/Comm.Congr. del 24 maggio 2007, con la quale la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni-tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del demanio ha espresso all'unanimità parere di congruità sul valore dell'immobile in questione, come sopra determinato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 37, della citata legge n. 549 del 1995, il prezzo di cessione viene fissato in misura pari ai due terzi del valore come sopra determinato;

Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, il quale, con la nota n. 9127 del 4 settembre 2006, ha comunicato che l'immobile sopra indicato, non presentando interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, non rientra tra i beni di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. prof. Vincenzo Visco è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Gambassi Terme dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio», ubicato nel medesimo comune, al prezzo pari ai due terzi del valore, così come previsto dal citato art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 41

08A00692

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2008.

Nomina dell'on. Francesco Rutelli, sino al 31 luglio 2008, a Commissario delegato per il «Grande Evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche ai «Grandi Eventi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 con il quale è stato istituito un apposito Comitato di Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia» avente compiti, tra l'altro, di pianificazione e di organizzazione degli eventi connessi alle celebrazioni che avranno luogo nel territorio nazionale in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale il comitato interministeriale di cui sopra è stato integrato con la presenza del Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, recante la dichiarazione di «Grande Evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia che avranno luogo nell'intero territorio nazionale nel periodo 2008-2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632, recante disposizioni per lo svolgimento del «Grande Evento» relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo al finanziamento per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'italia;

Visto l'art. 2, comma 408, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante ulteriori risorse per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la necessità, in relazione alla complessità degli interventi e delle iniziative da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, nonché tenuto conto della particolare valenza internazionale del «Grande Evento», di assicurare la realizza-

zione di un quadro sinergico di cooperazione tra tutti i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nell'evento in rassegna;

Ritenuto, altresì, che il perseguimento dei superiori obiettivi rende indispensabile un coordinamento efficace e tempestivo nell'ambito di un sistema normativo dedicato, per la definizione di un articolato programma di interventi e manifestazioni aventi eccezionale rilevanza sotto il profilo politico e gestionale, sì da rendere indispensabile saldare le competenze, anche di responsabilità politica, afferenti al «Grande Evento» con quelle di complessiva gestione del medesimo, con ciò assicurando l'unicità del relativo centro decisionale;

Ritenuto, infine, che il modulo organizzativo sopra identificato garantisce una più efficace e diretta interlocuzione istituzionale a livello apicale sia nazionale che internazionale, che dovrà essere assicurata, nel minimo, sino al 31 luglio 2008;

Decreta:

L'on. Francesco Rutelli è nominato, sino al 31 luglio 2008, Commissario delegato per il «Grande Evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Passaggio della Croce Rossa Italiana (CRI) dalla tabella A alla tabella B ed inserimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Considerato che gli enti pubblici di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono detenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3 per cento delle entrate correnti di competenza;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984, le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119/1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984;

Visto l'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato che la predetta Autorità gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e beneficia di contributi finanziari da parte dello Stato;

Visto l'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 che ha trasformato l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) in ente di diritto pubblico e che, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si avvale dei contributi finanziari da parte dello Stato;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione del nuovo statuto della Croce Rossa Italiana prevede, decorso un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore, il trasferimento della Croce Rossa Italiana dalla tabella A alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La Croce Rossa Italiana è spostata dalla tabella A alla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A00814

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007 e 27 giugno 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione non riconosciuta «ADR Network», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 16 ottobre 2007, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967 in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «ADR Network», chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 23 gennaio 2007, modificato con i PPDG 7 giugno 2007 e 27 giugno 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Network» con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, c.f. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di: prof. Pasquale Femia nato a Napoli il 9 novembre 1962 è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 23 gennaio 2007, modificato con i PPDG 7 giugno 2007 e 27 giugno 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della associazione non riconosciuta «ADR Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, c.f. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: prof. Pasquale Femia.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00480

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'ente «Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena», in Siena.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 17 settembre 2007, pervenuta il 2 ottobre 2007, con la quale il preside prof. Lorenzo Gaeta, nato a Bella (Cosenza) il 29 giugno 1954, in qualità di legale rappresentante della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, con sede legale in Siena, via Mattioli n. 10, partita IVA 00273530527 e codice fiscale 8000207524, ha dichiarato che la facoltà di giurisprudenza è un ente giuridico rappresentante una struttura dell'Ateneo di Siena e che ai sensi dell'art. 19 e 28 dello Statuto, emanato con decreto rettoriale n. 746 del 31 ottobre 1994, possiede una autonomia contabile, amministrativa e di spesa e

che le strutture didattiche possono darsi regolamenti nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;

Considerato che ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dell'art. 6, legge n. 341/1990, la facoltà può attivare corsi di perfezionamento e di formazione ed aggiornamento professionale;

Visto che il preside prof. Lorenzo Gaeta ha dichiarato che il Consiglio di facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena il 13 giugno 2006 ha deliberato, tra l'altro, la realizzazione del corso di perfezionamento in «Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie», corrispondente ai requisiti previsti dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 e che l'attività di formazione a pagamento avviene nel rispetto del Regolamento di Ateneo;

Atteso che i requisiti posseduti dall'ente «Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso i locali dell'Università degli studi di Siena siti in Siena, via Mattioli n. 10;

che i formatori nelle persone di:

prof. Giovanni Cosi, nato a Firenze il 19 novembre 1951;

prof. Giuliano Scarselli, nato a Firenze il 18 febbraio 1960;

prof. Marco Ventura, nato a Perugia il 1° dicembre 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'ente facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, con sede legale in Siena, via Mattioli n. 10, partita IVA 00273530527 e codice fiscale 8000207524, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00481

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 2008.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Gallipoli - 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591,

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 2007 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2008;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Gallipoli, 2008, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Gallipoli, con inizio il 7 gennaio 2008, avrà termine il 13 marzo 2008.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie contrassegnate dalle successive lettere dell'alfabeto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24,00 del 5 marzo 2008.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro il 6 marzo 2008.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 13 marzo 2008 alle ore 11,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 marzo 2008 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, quantomeno nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto, collegato al Carnevale di Viareggio, sarà attribuito il primo premio ed il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente, collegato al Carnevale di Gallipoli.

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito, dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

Nel biglietto della lotteria del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Gallipoli è presente anche un tagliando, denominato «Le maschere vincenti», separabile dal resto del biglietto da apposita fincatura ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata «I Numeri vincenti». La seconda area è denominata «I tuoi numeri» ed è suddivisa in quattro caselle ognuna delle quali reca l'immagine di una maschera e la scritta «premio».

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate nel precedente art. 8, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

Ogni tagliando consente un'unica giocata e può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la vincita nel modo seguente:

si deve grattare l'area de «I numeri vincenti» e scoprire i due numeri in essa presenti;

si devono poi grattare le quattro caselle contenute nell'area «I tuoi numeri», scoprire i numeri celati sotto le quattro maschere e l'indicazione dei relativi premi.

se uno de «I numeri vincenti» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente a tale numero.

La massa-premi, per ogni 100.000 biglietti, ammonta ad € 150.020,00, suddivisa nei seguenti premi:

n. 1 premio di euro 10.000,00;

n. 1 premio di euro 500,00;

n. 10 premi di euro 100,00;

n. 88 premi di euro 40,00;

n. 250 premi di euro 20,00;

n. 500 premi di euro 10,00;

n. 25.000 premi di euro 5,00.

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento delle vendita, si ravvisasse la necessità di procedere alle emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Le maschere vincenti» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 11.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 5 i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 10, i tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali; le modalità di pagamento dei relativi premi, differiscono in relazione agli importi delle vincite e sono le seguenti.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, previa validazione del tagliando vincente, da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede alla validazione del tagliando ed al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Art. 12.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 gennaio 2008

p. *il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 50

08A00842

DECRETO 23 gennaio 2008.

Individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla CONSIP S.p.a. le iniziative e le attività di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

Visto, altresì, che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle previste dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

Ritenuto che sussistono gli obblighi di cui sopra e in particolare quelli relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;

Decreta:

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2008, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

1. arredi per ufficio;

2. carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);

3. combustibili da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);

4. energia elettrica;

5. macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);

6. noleggio autoveicoli;

7. servizio di buoni pasto;

8. servizi di telefonia fissa;

9. servizi di telefonia mobile;

10. apparati di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche);

11. servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00806

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 2008.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle relative commissioni speciali di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle relative commissioni speciali;

Visto il decreto n. 11 del 23 settembre 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo e le commissioni speciali in seno allo stesso;

Viste le circolari ministeriali numeri 31/89 e 33/89 rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali si danno istruzioni alle direzioni provinciali del lavoro sulla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detti organi secondo le nuove disposizioni di cui agli articoli 44 e 46 per scadenza dei termini del quadriennio;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, riguardante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, relativi ai settori economici operanti nella Provincia;

Ottemperato a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Individuati nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nell'agricoltura i settori economici interessi;

Considerato, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Rilevato che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali e aziendali;

2. partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonché ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970;

3. svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati emanazione delle organizzazioni sindacali;

4. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

5. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

6. per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti;

Tenuto conto che tra i predetti criteri quello di cui al punto 5) non può essere rilevato oggettivamente dall'Ufficio, in quanto dati dichiarati dalle parti interessate;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. - C.I.S.A.L.;

per i lavoratori dipendenti dirigenti: C.I.D.A.;

per i datori di lavoro: Confindustria Viterbo - Confagricoltura - ASCOM;

per i lavoratori autonomi: CNA - Confesercenti - Coldiretti;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo, per la durata di anni quattro, il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

1. rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Patacchiola Saturnino, rapp. C.G.I.L., nato a Cantalice il 10 febbraio 1951;

Proietti Carlo, rapp. C.G.I.L., nato a Viterbo il 15 dicembre 1961;

Grassetti Roberto, rapp. C.G.I.L. nato a Nepi il 7 giugno 1951;

Bianchi Graziella, rapp. C.I.S.L. nata a Roma il 25 novembre 1952;

Girella Impero, rapp. C.I.S.L. nato a Bolsena il 10 maggio 1939;

Serni Costantino, rapp. C.LS.L. nato a Viterbo il 10 luglio 1945;

Bizzarri Renato, rapp. U.I.L. nato a Cellere il 21 gennaio 1951;

Melaragni Ireneo, rapp. U.I.L. nato a Piansano il 12 marzo 1955;

Paganini Danilo, rapp. U.G.L. nato a Ponte dell'Olio (Piacenza);

Marzoletti Umberto, rapp. C.I.S.A.L. nato a Carbognano il 30 settembre 1963;

2. rappresentante dei lavoratori dipendenti dirigenti: dott. Franco Trippanera, rapp. C.I.D.A. nato a Capodimonte il 20 gennaio 1945;

3. rappresentanti dei datori di lavoro:

geom. Ferruccio Moretti, rapp. Confindustria nato a Tuscanica il 18 agosto 1956;

Ruggeri Antonio Maria, rapp. Confagricoltura nato a Viterbo il 9 maggio 1943;

Fanti Tiziana, rapp. ASCOM nata a Roma il 25 settembre 1973;

4. rappresentanti lavoratori autonomi:

Caratelli Bruno, rapp. C.N.A. nato a Canino il 21 gennaio 1959;

Giorni Mauro, rapp. Confesercenti nato a Viterbo il 1° giugno 1951;

Mazzetti Ermanno, rapp. Coldiretti nato a Viterbo il 5 agosto 1960.

5. il direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

6. il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

7. il direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

Art. 2.

Sono ricostituite le seguenti tre commissioni speciali, per la durata di anni quattro, che operano in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di cui all'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte:

a) commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Ciorba Daniele, rapp. Confagricoltura nato a Viterbo il 13 settembre 1963;

Ruggeri Antonio Maria, rapp. Confagricoltura nato a Viterbo il 9 maggio 1943;

Mazzetti Ermanno, rapp. Coldiretti nato a Viterbo il 5 agosto 1960;

Giovanetti Romano, rapp. Coldiretti nato a Serravalle Pistoiese il 10 ottobre 1951.

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo;

b) commissione per l'artigianato:

Pera Riccardo, rapp. C.N.A. nato a Acquapendente il 7 luglio 1969;

Caratelli Bruno, rapp. C.N.A. nato a Canino il 21 gennaio 1959;

Peverini Ennio, rapp. Confartigianato nato a Tivoli (Roma) il 16 febbraio 1930;

Mosca Angelo, rapp. Confartigianato nato a Montefiascone l'8 settembre 1967.

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

c) commissione per gli esercenti attività commerciali:

Bevilacqua Pietro, rapp. ASCOM nato a Viterbo il 26 luglio 1951;

Fanti Tiziana, rapp. ASCOM nata a Roma il 25 settembre 1973;

Marchetti Alba, rapp. Confesercenti nata a Viterbo il 3 settembre 1956;

Giorni Mauro, rapp. Confesercenti nato a Viterbo il 1° giugno 1951.

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo.

Il Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

Il direttore della direzione provinciale del Lavoro di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La sede dell'I.N.P.S. di Viterbo è incaricata di dare immediata e completa attuazione al presente decreto.

Viterbo, 14 gennaio 2008

Il direttore provinciale: APREA

08A00631

DECRETO 15 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 20 febbraio 2006 della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata;

Vista la nota della C.I.S.L. di Macerata pervenuta in data 14 gennaio 2008 prot. n. 343 con la quale l'organizzazione ha provveduto designare la sig.ra Fabbrizio Elisabetta in sostituzione del sig. Mario Moroni, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Fabbrizio Elisabetta nata a Macerata il 4 giugno 1947 e ivi residente in via Marchetti, 30, è chiamata a far parte de comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione del sig. Mario Moroni, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Macerata, 15 gennaio 2008

Il direttore provinciale: FORMENTINI

08A00632

DECRETO 22 gennaio 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 2007/89/00033 del 29 ottobre 2007 con il quale il presidente della provincia di Venezia designa la sig.ra Federica Vedova consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della la sig.ra Federica Vedova, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia;

Decreta:

La sig.ra Federica Vedova è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE FEDERICA VEDOVA

Federica Vedova si occupa attivamente di problematiche di genere in tutti gli ambiti e cultura della differenza dal 1995.

Dopo percorsi personali e formativi che la portano molto presto all'indipendenza dal nucleo familiare e a sperimentare diverse realtà sul territorio italiano si stabilisce definitivamente a Venezia verso la metà degli anni '90. Contestualmente inizia, nell'ambito delle politiche sociali, a costruire progetti di accoglienza del disagio e accompagnamento ai percorsi di emancipazione in alcuni comuni del territorio veneziano.

Dalla sua fondazione nel 1997 comincia a collaborare come operatrice volontaria al TelefonoDonna, un servizio della Camera del lavoro metropolitana di Venezia per l'ascolto, l'orientamento e l'accompagnamento di donne in difficoltà. L'anno successivo ne diventa responsabile portando il servizio ad essere uno dei nodi della Rete antiviolenza del comune di Venezia.

Nel 1999 pubblica Parole private, l'esperienza del Telefono Donna che racconta il percorso di quell'esperienza e raccoglie alcune delle storie più emblematiche e rappresentative, da cui nel 2002 è stato tratto uno spettacolo teatrale. Nel 2000 entra nella segreteria confederale della CGIL veneziana con l'incarico di seguire le politiche di genere, il mercato del lavoro, con particolare attenzione ai contratti atipici, l'immigrazione, le politiche giovanili e la formazione. Nel 2000 entra nella Commissione provinciale del lavoro come rappresentante dell'organizzazione sindacale.

Dal 2000 al 2003, nell'ambito del ruolo confederale nella CGIL, e nella prospettiva della realizzazione di servizi di tutela individuale, ha immaginato e costruito l'Ufficio disabili, l'Ufficio e-Labor OrientaLavoro, l'Ufficio nuovi diritti, lo Sportello donne immigrate. Sulla spinta della nuova normativa relativa alla presenza dei disabili nell'ambito del MdL (legge n. 68/1999), l'Ufficio disabili nasce come spazio di informazione per la promozione e la difesa dei diritti dei disabili come lavoratori e come cittadini. Lo sportello e-Labor OrientaLavoro è un luogo di orientamento e accompagnamento per chi cerca lavoro, per chi vuole cambiare lavoro e per chi vuole alternare lavoro e periodi formativi. L'Ufficio nuovi diritti, il primo ad essere attivo nel Veneto, è uno spazio di ascolto e iniziativa contro le discriminazioni nell'ambito del lavoro che subiscono le persone con diverso orientamento sessuale e di genere.

Coniugando la funzione del TelefonoDonna con l'esperienza sui bisogni della popolazione migrante si arriva alla realizzazione dello Sportello donne immigrate, punto di riferimento per le donne migranti della città ma anche luogo dove far crescere la conoscenza e l'intreccio di culture diverse. In questo orizzonte si sviluppa una delle prime esperienze nazionali di servizio civile volontario in CGIL; il progetto «a misura di donne e uomini migranti» ha coinvolto quattro ragazze che per un anno hanno lavorato nell'ambito dell'immigrazione, con una particolare attenzione ai temi di genere. Il tentativo di contaminare e arricchire lo spazio sindacale ed i percorsi formativi di alto livello sul tema dell'immigrazione matura nella convenzione tra il Master dell'Università di Venezia e la Camera del lavoro, di cui è stata responsabile oltre ad essere tutor dello stesso Master.

Ha curato nella CGIL di Venezia la formazione interna sul mercato del lavoro e sulle questioni di genere dal punto di vista politico e normativo; sugli stessi temi ha svolto attività di formazione per altri soggetti in numerose occasioni, tra cui alcuni corsi FSE.

Nel luglio 2003 con decreto ministeriale 14 luglio 2003 è stata nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia.

Nel 2004 è diventata madre di Camilla. Rientra dal congedo parentale nel marzo 2005 e riprende il suo ruolo, sia nell'ambito sindacale, sia come consigliera di parità effettiva della provincia di Venezia.

Nel 2005, nell'ambito dell'attività di consigliera ha partecipato alle riunioni della Rete nazionale delle consigliere di parità, svoltesi a Roma e agli incontri del gruppo di lavoro «evoluzione del mercato del lavoro».

In qualità di docente ha partecipato a:

16 dicembre 2005 - Corso «Pari Opportunità» dell'Università di Venezia;

30 novembre 2005 - Corso di formazione per i dipendenti CPI provinciali e le componenti del CPO sulla discriminazione organizzato con Agfol;

28 novembre 2005 - «Progetto Chance» organizzato dal comune di Chioggia;

16 novembre 2005 Progetto SPIN presso CPI della provincia.

Ha partecipato in qualità di relatrice ai seguenti convegni:

8 novembre 2005 intervento: «Le nuove tipologie contrattuali» (Mirano) incontro organizzato dal Centro risorse della provincia di Venezia nell'ambito del Progetto P.O.N.T.I.;

25 ottobre 2005 intervento: «Quali diritti per le nuove donne lavoratrici» (Fiesso d'Artico) incontro organizzato dal Centro risorse della provincia di Venezia nell'ambito del Progetto P.O.N.T.I.;

11 ottobre 2005 «Certificazione di qualità e adozione di Codice Etico» (Mestre) le linee guida già individuate con particolare riferimento agli standard Vision 2000 e SA8000. Seminario organizzato in collaborazione con lo Sportello donne al lavoro della provincia di Venezia.

10 ottobre 2005 - tavola rotonda organizzata dalla Camera di commercio di Venezia (capofila del progetto) e dalla Fondazione CUOA nell'ambito del progetto P.O.N.T.I.

Ha collaborato all'organizzazione dei seguenti convegni:

28 giugno 2005 «L'ottimizzazione delle risorse e degli strumenti» (Mestre) - in collaborazione con lo Sportello donna della provincia di Venezia.

1° giugno 2005 «Un approccio per la strategia di genere in azienda» - in collaborazione con lo Sportello donna della provincia di Venezia.

Come consigliera fino a fine 2005 ha seguito circa 40 casi, alcuni risolti in maniera positiva, dopo vari passaggi formali di negoziazione fra le parti. I casi hanno coinvolto molti lavoratori, ma soprattutto molte lavoratrici, a cui ha fornito consulenza e informazioni di carattere contrattuale, in particolar modo in relazione al tema della conciliazione e alla possibilità di usufruire di una flessibilità positiva al rientro dal congedo parentale. Come previsto dalla normativa, ha fornito elementi di orientamento per la fruizione di percorsi formativi aventi l'obiettivo di accompagnare e mantenere la qualità lavorativa precedente al congedo (formazione individuale), I suoi interventi si sono posti l'obiettivo di giungere ad una soluzione stragiudiziale della discriminazione, o del conflitto nell'ambito del lavoro.

Con l'utenza di tipo aziendale, si è fatta promotrice di iniziative di sensibilizzazione della conoscenza e delle modalità di applicazione della normativa in materia di maternità e paternità, con particolare attenzione agli articoli relativi ai finanziamenti per le aziende che operano in favore di una armonizzazione tra tempi lavorativi e di cura.

Con la pubblica amministrazione e gli enti locali, ha fornito ai comuni del territorio veneziano, informazioni e sostegno per la progettazione, implementazione e realizzazione di PAP (Piano di Azioni Positive).

Nel corso del 2006 la consigliera ha seguito un totale di 36 casi, riguardanti in particolare la discriminazione connessa alla maternità, nei termini di flessibilità degli orari (mancata concessione part-time, ore per allattamento e gestione dei congedi parentali) e nella quasi totalità dei casi ha interessato donne. Altre forme di discriminazione,

riguardano le difficoltà nelle progressioni di carriera, le scarse attività di formazione al rientro dalla maternità e le vessazioni vere e proprie nel posto di lavoro.

Nel corso del 2006 ha contribuito al supporto e all'orientamento per la creazione dei comitati di parità, partecipando alla formulazione e alla verifica dell'attuazione dei Piani triennali di azioni positive, previsti nelle pubbliche amministrazioni (Art. 48, decreto legislativo n. 198/2006 ex Art. 7, decreto legislativo n. 196/2000). I comuni e le aziende sanitarie che hanno richiesto il suo intervento e parere sui PAP sono:

ASSL 10 - Veneto Orientale;

comune di Caorle;

comune di Jesolo;

comune di San Donà di Piave;

comune di Spinea;

comune di Martellago;

comune di Noale;

comune di Cavallino-Treporti.

In particolare:

13 settembre 2006 - presentazione del nuovo CPO del comune di Spinea (Venezia). Ha accompagnato le future compenti del CPO in tutta la fase di progettazione dello stesso nel corso del 2006, fornendo consulenza e formazione;

19 settembre 2006 - incontro con il sindaco del comune di Jesolo (Venezia) per orientamento e supporto nella creazione del PAP;

23 novembre 2006 - «Incontro sulle pari opportunità» - presentazione della proposta del Piano di azioni positive e elaborazione del questionario sulle condizioni di lavoro aziendali ASSL 10 - Veneto Orientale.

Rapporti con le aziende:

promozione di politiche di pari opportunità all'interno delle aziende più significative del territorio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione della conoscenza e delle modalità di applicazione della normativa in materia di maternità e paternità, con particolare attenzione agli articoli relativi ai finanziamenti per le aziende che operano in favore di una armonizzazione tra tempi lavorativi e di cura;

incontri con le rappresentanze sindacali e aziendali:

San Benedetto:

19 giugno - incontro RSU;

10 luglio - 3 assemblee (9,30-14 e 22);

incontro con proprietà aziendale 31 ottobre;

Aprilia:

dicembre 2005 - incontro in relazione alle politiche di pari opportunità brand Aprilia - Gruppo Piaggio con RSU e rappresentanze aziendali.

Ha partecipato a:

sette incontri della Rete nazionale delle consigliere di parità e al gruppo di lavoro «Evoluzione del mercato del lavoro»;

quattro incontri della Rete regionale delle consigliere di parità;

ottobre 2006 - Corso di formazione sulle politiche per la Conciliazione (legge n. 53/2000) - Consigliera di parità del Veneto;

ha partecipato con regolarità ai lavori della Commissione provinciale del lavoro, che ha luogo con cadenza mensile.

Nel corso del 2006 ha attivato la realizzazione di un ciclo di forum, i cui esiti, sono stati pubblicati nel Primo quaderno della consigliera di parità «Donne, qualità del lavoro e innovazione» (ottobre 2006), presentato nel corso del convegno «Ripensare il lavoro, tra parità e innovazione» (27 ottobre 2006), che ha coinvolto alcuni tra i più importanti testimoni della realtà produttiva e sindacale della provincia di Venezia.

Nell'ambito delle attività del Servizio azioni positive e progetti speciali, si sono sviluppate nel corso del 2006 alcune azioni comuni allo Sportello Donne al lavoro e all'Ufficio della consigliera di parità, tese a perseguire gli obiettivi, condivisi dai due servizi, di promozione di politiche attive del lavoro e di realizzazione di «azioni positive» per l'inserimento delle donne nel Mondo del lavoro e della sensibilizzazione del territorio associazioni datoriali e sindacali, enti bilaterali, aziende profit e no profit, servizi pubblici e privati) rispetto alle tematiche della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In questo ambito, come consigliera di parità, ha finanziato il progetto «Oggi sì» rivolto a donne socialmente svantaggiate per età (over 45 anni), perché in percorso giudiziario, o migranti in difficoltà, o perché portatrici di altro svantaggio sociale attestato dai servizi sociali del territorio, donne con precedente occupazione che vogliono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 12 mesi di inattività, donne in cerca di occupazione con forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro e di difficile inserimento segnalate dall'Ufficio della consigliera di parità della provincia di Venezia.

In qualità di docente la consigliera ha partecipato a:

incontro progetto «Nascere Meglio»;

seminario «Sul genere»;

formazione lavoratrici dell'aeroporto di Venezia;

formazione lavoratrici dell'ente ferrovie italiane.

In qualità di relatrice ha partecipato ai seguenti convegni:

24 gennaio 2006 - relazione sulle attività (2005) e il ruolo della consigliera di parità, attraverso una presentazione multimediale, presso la Commisione VI della provincia di Venezia;

18 marzo 2006 - Convegno manageritalia, la nuova disciplina della maternità per le donne manager (Novotel - Mestre);

30 marzo 2006 - Seminario Progetto Equal - (Università Ca' Foscari - Venezia);

16 giugno 2006 - «la Precarietà fa male anche a te, dille di smettere» - Convegno organizzato dalla provincia di Venezia in collaborazione con il comune di Mira (Dolo - Venezia).

Nell'ambito della sua attività sindacale, ha ricoperto il ruolo confederale approfondendo le tematiche di genere, anche nel campo della contrattazione di secondo livello, fino al luglio 2006, quando è stata eletta segretaria della FILT veneziana (categoria dei trasporti della CGIL). Con questo ruolo si occupa, per tutto il settore dei trasporti, di politiche di genere, mercato del lavoro, welfare, formazione e con delega per il trasporto aereo (compagnie italiane e straniere), per le società di autonoleggio e per i corrieri espressi.

La presenza nella categoria dei trasporti, categoria storicamente maschile, risponde all'assoluta necessità di contaminare e diffondere l'attenzione e la competenza per una nuova organizzazione del lavoro, realtà che presenta una costante crescita della presenza femminile, così come in tutto il mercato del lavoro. Il tentativo di diffondere nella pratica sindacale quotidiana, dalla contrattazione collettiva alle questioni di tutela individuale, una nuova linea più coerente con il mondo del lavoro che sta cambiando. Le attività principali svolte nel biennio 2006-2007 sono state l'organizzazione di incontri con le delegate e le iscritte delle più importanti aziende di settore del veneziano, con un'attenzione particolare alla promozione di competenza nella contrattazione decentrata.

Nel corso della prima metà del 2007, come consigliera di parità, oltre a proseguire l'attività istituzionale relativa ai rapporti con le varie tipologie di utenza, ha partecipato, come docente e relatrice ai seguenti convegni e seminari:

6 febbraio 2007 «Contrattazione di Genere» Vicenza - Camera del lavoro e IRES Veneto;

8 febbraio 2007 «Ruolo del CPO nella realtà universitaria» - Università Ca' Foscari Venezia;

14 marzo 2007 «lezioni sul genere» agli studenti dei licei e istituti tecnici di Bassano del Grappa;

8 marzo 2007 «Ruolo del CPO nella realtà del comune di Venezia» - Comune di Venezia;

15 marzo 2007 «politiche di genere presso le pubbliche amministrazioni» - Comune di Chioggia;

28 aprile 2007 «Formazione art. 9, legge n. 53/2000, mercato del lavoro, lotta alla discriminazione» - Centro risorse donne provincia di Venezia;

30 aprile 2007 «Formazione comune di Venezia codice delle pari opportunità, decreto legislativo n. 198/2006» - Comune di Venezia;

10 maggio 2007 «Papà non solo per un giorno» - Forcoop CORA Venezia;

16 maggio 2007 «Tessiamo la rete dei comitati pari opportunità» - Cgil, Cisl, Uil Venezia;

15 giugno 2007 «Formazione CPO Ferrovie italiane» - Direzione regionale.

A giugno 2007 ha partecipato alla Rete nazionale delle consigliere a Roma e congiuntamente al gruppo di lavoro «Evoluzione del mercato del lavoro».

Nel corso del 2007 ha firmato la Convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ente provincia e l'Ufficio della consigliera di parità. Inoltre, ha già ottenuto l'assenso informale del direttore della direzione provinciale del lavoro per una Convenzione, in cui si definisca una collaborazione continuativa e stabile, in un rapporto di reciprocità, tra i due uffici.

Venezia, 2 agosto 2007

FEDERICA VEDOVA

La sottoscritta è consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza da beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. La sottoscritta è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

08A00787

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Chianti Baseball - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Casciano Val di Pesa.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Chianti Baseball - Società cooperativa a responsabilità limitata», costituita in data 23 novembre 1992 codice fiscale n. 03779620487, con sede in San Casciano Val di Pesa (Firenze) è stata sciolta e posta in liquidazione il 14 dicembre 2003 e che è stato nominato liquidatore il sig. Massimo Miniati;

Vista la relazione di mancata revisione del 6 marzo 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura di liquidazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 18 ottobre 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del suddetto liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1

L'avv. Anna Napoli, nata ad Arezzo, il 28 maggio 1965, residente in Marciano della Chiana (Arezzo), via Molino n. 6, è nominata liquidatore della società cooperativa «Chianti Baseball - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Casciano Val di Pesa (Firenze), in sostituzione del sig. Massimo Miniati.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

08A00535

DECRETO 17 dicembre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Elio Bernabei», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Tenuto conto che la società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Elio Bernabei» costituita in data 5 ottobre 1944 codice fiscale n. 80400380582 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione l'8 novembre 2004;

Visto il decreto dirigenziale n. 019/LI/2007 del 26 luglio 2007 con il quale questa Direzione generale ha nominato liquidatore l'Avv. Giuseppe Torre;

Preso atto che con fax datato 5 dicembre 2007 il suddetto liquidatore ha comunicato agli organismi interessati le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano, il 21 gennaio 1963, con studio in Roma, via M. Rapisardi n. 42/c, è nominato liguidatore della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Elio Bernabei» con sede in Roma in sostituzione dell'avv. Giuseppe Torre, dimissionario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

08A00536

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 14 gennaio 2008.

Autorizzazione all'utilizzo in economia in favore della provincia di Bologna per interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota n. 124818 del 12 aprile 2007 con la quale la provincia di Bologna ha richiesto l'utilizzo delle economie, realizzate sul mutuo posizione n. 4199243, già concesso dalla cassa depositi e prestiti per i lavori di sistemazione sulla «s.p. 18 Padullese», per l'importo di € 50.640,00, per il seguente intervento:

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sulla s.p. 569 nei comuni di Casalecchio di Reno e Zola Pedrosa»;

importo progetto € 500.000,00 (quota Stato € 50.640,00 - cofinanziamento a carico della provincia € 449.360,00).

Considerato che da riscontri effettuati con la cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Bologna la disponibilità delle suddette economie di cui la medesima provincia chiede l'utilizzo a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Bologna l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla cassa depositi e prestiti per i lavori di sistemazione sulla «s.p. 18 Padullese», per l'importo di € 50.640,00, per il seguente intervento:

«Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sulla s.p. 569 nei comuni di Casalecchio di Reno e Zola Pedrosa»;

importo progetto € 500.000,00 (quota Stato € 50.640,00 - cofinanziamento a carico della provincia € 449.360,00).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. l4 giugno 1988.

Roma, 14 gennaio 2008

Il Ministro: DI PIETRO

08A00815

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2007.

Individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per l'assunzione di qualificato personale di ricerca di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nelle sedute del 16 e 30 maggio, del 20 giugno, del 4 e 16 luglio 2007;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a euro 6.658.834,96, di cui € 60.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 6.598.834,96 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 92

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.171 **31954**	CN SERVIZI SAS DI CALDERINI N. & C.	Contratto 1	02283530547 CITTA' DI CASTELLO PG		**105.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.171 **30417**	"ISTITUTO CHIROTERAPEUTICO SALERNITANO" DI ROBERTO MEMOLI & C.	Contratto 1	00537350654 SALERNO SA		**127.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.171 **31840**	THERMO-COND SNC DI PAGELLI E C.	Contratto 1	01137950513 SANSEPOLCRO AR		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.171 **34367**	X-TECH S.P.A.	Borsa 1	01824160566 CIVITA CASTELLANA VT		**14.400,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.202 **33058**	CENTRO DIAGNOSTICO PLINIO SRL	Assunzione 4	01254531211 ERCOLANO NA	**20.000,00**	**80.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.515 **32714**	I.T.T. INNOVAZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.C.A R.L.	Contratto 1	02625360546 UMBERTIDE PG		**135.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.06.515 **31867**	CEMI AUTOMAZIONI S.R.L.	Contratto 1	02277640542 CITTA' DI CASTELLO PG		**117.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.296 **31920**	G.A.D.E.	Contratto 1	00530200385 BERRA FE		**151.180,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.702 **34543**	INIT SRL	Contratto 1	02279100545 PERUGIA PG		**144.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.718 **31484**	WARCOM SPA	Contratto 1	00601000987 ADRO BS		**118.320,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.734 **33436**	I.SA.MA. S.R.L.	Contratto 1	03222360657 NOCERA INFERIORE SA		**125.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.749 **32334**	ANOVA	Contratto 1	07385130633 NAPOLI NA		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.765 **32864**	LIBRA S.R.L.	Contratto 1	02587920543 GUBBIO PG		**125.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.843 **32202**	SIFAR PLACCATI S.R.L.	Contratto 1	02347570547 SAN GIUSTINO PG		**102.600,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.937 **33409**	SOC. AGR. AZIENDA VITIVINICOLA MARIANNA	Contratto 1	01791770645 GROTTOLELLA AV		**175.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.07.968 **33171**	TOP FINISH 2002 SRL	Contratto 1	04949200481 SCARPERIA FI		**145.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.08.015 **32123**	TELEOGGI SPA	Contratto 1	01417240635 NAPOLI NA		**167.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.08.374 **33113**	ZETA RESEARCH & DEVELOPMENTS	Contratto 1	02414850608 FROSINONE FR		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.08.406 **33451**	MARTORANO GEOM. DOMENICO	Contratto 1	00539190769 TITO PZ		**146.200,00**

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.08.937 **31203**	CONSORZIO NTA - NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE	Contratto 1	04572750968 SEREGNO MI		**60.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.109 **32246**	TEKNOMAR SRL	Contratto 1	04302730637 POZZUOLI NA		**99.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.202 **32528**	C.I.A. S.R.L.	Contratto 3	00831810965 ALBIATE MI		**190.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.312 **33087**	ECOESSE SOCIETA' COOP. A R.L.	Contratto 1	01453370692 ROCCAMONTEPIANO CH		**103.250,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.390 **31539**	SEIESSE	Contratto 1	00593050545 ASSISI PG		**66.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.515 **31562**	TERME REALI DI VALDIERI S.P.A.	Contratto 1	00215170044 BORGO SAN DALMAZZO CN		**40.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.577 **33066**	E.D.P. SRL	Contratto 1	00879620789 RENDE CS		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.593 **34395**	D'ARCO LAZZARINI SRL	Contratto 1	02572340657 BUCCINO SA		**105.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.734 **32844**	GABELLA MACCHINE	Contratto 1	01233520020 CREVACUORE BI		**125.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.09.859 **31551**	TETI SCARL	Contratto 1	13014420155 SEREGNO MI		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.109 **32796**	BIBATOUR SRL	Contratto 1	03711200828 PALERMO PA		**137.750,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.374 **34126**	SITEMA S.R.L.	Contratto 1	01800340976 PRATO PO		**155.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.406 **34147**	LATINA TV	Contratto 1	02218210595 TERRACINA LT		**132.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.421 **34311**	S4BT	Contratto 1	08291811001 ROMA RM		**163.900,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.468 **32212**	I.L.S. INDUSTRIA LABORATORIO DI SOFTWARE S.R.L.	Assunzione 4	03010530750 BRINDISI BR	**20.000,00**	**80.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.546 **32431**	TD GROUP S.P.A.	Contratto 1	00890260508 VECCHIANO PI		**149.194,96**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.687 **32581**	BK S.R.L.	Contratto 1	01144800115 LA SPEZIA SP		**151.640,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.859 **34040**	TEA SISTEMI	Contratto 3	01426520506 PISA PI		**55.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.906 **30092**	PASQUI S.R.L.	Contratto 1	01172390542 CITTA' DI CASTELLO PG		**101.550,00**

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.10.984 **30141**	MEP	Contratto 1	01494460411 PERGOLA PU		**110.550,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.046 **32207**	SOREP - SOFTWARE RESEARCH AND PRODUCTION	Assunzione **4**	02060360746 LECCE LE	**20.000,00**	**80.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.077 **30145**	RED.COM.	Contratto 1	07929160013 PIOBESI TORINESE TO		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.077 **33301**	HERZUM SOFTWARE SOLUTIONS CENTER S.R.L.	Contratto 1	02666550799 PIZZO VV		**100.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.109 **32192**	DATA ITC S.R.L.	Contratto 1	02302620600 FROSINONE FR		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.140 **32396**	HERZUM SOFTWARE S.R.L.	Contratto 1	01197540998 GENOVA GE		**116.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.234 **31769**	FEEDBACK INTERACTIVE SYSTEMS ITALIA SPA	Contratto 1	07874060010 MONCALIERI TO		**138.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.249 **31346**	SISTEMATICA	Contratto 1	00704800556 TERNI TR		**121.900,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.249 **31986**	FAST INFORMATICA SRL	Contratto 1	06756230634 NAPOLI NA		**110.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.421 **31999**	BETT SISTEMI SRL	Contratto 1	02262780360 CORREGGIO RE		**142.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.484 **30414**	CENTRO ANTIDIABETICO A.I.D. S.R.L.	Contratto 1	02893430658 SALERNO SA		**107.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.515 **34013**	METAL LOCKS SRL	Contratto 1	01469550519 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR		**155.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.515 **31936**	TERME DI SATURNIA SRL	Contratto 1	01244760532 MANCIANO GR		**28.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.546 **30759**	R&DITT	Contratto 1	04132770654 MONTECORVINO ROVELLA SA		**115.000,00**
				Totali (€)	**60.000,00**	**6.598.834,96**

08A00804

DECRETO 25 gennaio 2008.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visti i decreti in data 8 luglio 2005 e 26 aprile 2006 di autorizzazione al cambio di denominazione dell'Istituto in «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne»;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via M. Bandello, 16 e 18, a piazza Vesuvio, 19;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia Centro Berne» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Milano da via M. Bandello, 16 e 18, a piazza Vesuvio, 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00754

DECRETO 25 gennaio 2008.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Frascati un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, conima 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Pistoia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Frascati (Roma) - via Colle Pizzuto, 2, presso il Centro Giovanni XXIII, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Frascati (Roma) - via Colle Pizzuto, 2, presso il Centro Giovanni XXIII, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00755

DECRETO 25 gennaio 2008.

Autorizzazione all'istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-

consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva del Centro studi in psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze e nelle sedi periferiche di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona, Torino, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto di rettifica in data 31 dicembre 1993 che autorizza l'attivazione dei corsi nella sola sede di Firenze;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» di Firenze, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di attivazione delle sedi periferiche di Roma e Padova;

Visto il decreto in data 9 maggio 2005 di trasferimento della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di autorizzazione all'ampliamento della sede e all'aumento del numero degli allievi nella sede principale di Firenze;

Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di attivazione della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di trasferimento della sede periferica di Padova;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno da via della Madonna, 6 a via Cambini, 44, e ad aumentare gli allievi da 15 a 17;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007 trasmessa con nota prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» di Firenze abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Livorno da via della Madonna, 6 a via Cambini, 44.

2. Il predetto Istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 17 unità e, per l'intero corso, a 68 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00756

DECRETO 25 gennaio 2008.

Autorizzazione all'«Istituto Gestalt Firenze», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Firenze, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'«Istituto Gestalt Firenze» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Livorno;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Firenze da via della Spada, 2, a via del Guarlone, 69;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 18 dicembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 514 del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Gestalt Firenze» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede di Firenze da via della Spada n. 2, a via del Guarlone, 69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il direttore generale: MASIA

08A00757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Campobasso.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Campobasso

1. A decorrere dal 14 febbraio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Campobasso, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00594

DECRETO 17 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo del 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio — per l'attivazione delle Direzioni regionali — che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003 poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista l'autorizzazione della Corte d'appello di L'Aquila prot. n. 050/41/P/DPS del 9 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 2681 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Visto il decreto del 14 giugno 2007 — del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia — relativo alla nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la nota prot. n. 98247 del 14 dicembre 2007 dell'Agenzia del territorio direzione centrale organizzazione e sistemi informatici con la quale viene considerata necessaria la chiusura al pubblico, dei servizi di pubblicità immobiliare, nei due giorni anteriori alla data del 16 gennaio 2008 di attivazione;

Vista la richiesta prot. n 284 dell'8 gennaio 2008 dell'Ufficio provinciale di L'Aquila;

Verificato che il mancato funzionamento è da attribuirsi alle novità di automazione introdotte e che la conseguente interruzione è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio di L'Aquila;

Sentito il garante del contribuente della regione Abruzzo - L'Aquila, il quale con nota prot. n. 538/07 U.G.C. del 21 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta

la chiusura, per mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Aquila, nei giorni 14 e 15 gennaio 2008, per le motivazioni in premessa.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 gennaio 2008

Il direttore regionale: RONCONI

08A00685

DECRETO 28 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari, sede di Trani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato-decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 85 del 3 gennaio 2008 e successiva e-mail del 21 gennaio 2008 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che, al fine di consentire il completamento della migrazione della banca dati dei servizi di pubblicità immobiliare - sede di Trani - in architettura web, sono stati disattivati i sistemi client/server e, pertanto, sono stati interrotti i servizi al pubblico e quelli telematici nei giorni 16 e 17 gennaio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizi di pubblicità immobiliare - sede di Trani, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 22 gennaio 2008 con nota prot. n. 70/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta

è accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizi di pubblicità immobiliare - sede di Trani nei giorni 16 e 17 gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 gennaio 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A00892

DECRETO 29 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste la nota della direzione centrale organizzazione e sistemi informativi con la quale è stata comunicata l'attivazione del nuovo sistema di pubblicità immobi-

liare per il giorno 12 dicembre 2007 con conseguente chiusura dei servizi al pubblico nei due giorni precedenti, e precisamente in data 10 e 11 dicembre 2007;

Accertato che la chiusura si è resa indispensabile in considerazione delle novità introdotte e della complessità delle attività e procedure da attivare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 14 gennaio 2008, acquisita al protocollo di questa direzione al n. 194 del 14 gennaio 2008;

Decreta

che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Potenza è accertato per i giorni 10 e 11 dicembre 2007. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 29 gennaio 2008

p. *Il direttore regionale:* PAPPALARDO

08A00891

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Agrigento nei giorni 17 e 18 dicembre 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i suddetti servizi nei giorni 17 e 18 dicembre per consentire le relative operazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 16 gennaio 2008

Il direttore regionale: IMBROGLINI

08A00686

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità del versamento del contributo delle forme pensionistiche complementari alla COVIP nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (di seguito «legge n. 335/1995») e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335/1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito «legge n. 266/2005») e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione, termini e modalità di versamento determinate dalla COVIP con propria deliberazione sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Viste le leggi finanziarie adottate dall'anno 2001 che hanno disposto una progressiva riduzione dello stanziamento a carico del bilancio dello Stato destinato alla COVIP;

Ritenuto che, in relazione al fabbisogno finanziario della COVIP per il 2008, all'ammontare del finanziamento pubblico, come risultante dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335/1995, dall'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 16, comma 2, lettera *b)* del decreto n. 252/2005 e dalla legge n. 266/2005, e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2007, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2008 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2007;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 20 dicembre 2007 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 21 dicembre 2007 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 di approvazione, ai fini dell'esecutività;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2008:

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2008 dai soggetti di cui al successivo art. 2 il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2007.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'articolo precedente è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2007 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2008 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla COVIP.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

Roma, 24 gennario 2008

Il Presidente: SCIMÌA

08A00843

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 22 novembre 2007.

Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale - Nuova valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 2 maggio 2007 tra la ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a., in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero (pos. 27602). (Deliberazione n. 07/696).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso:

che la ACI Global S.p.a. è un'azienda che svolge attività di soccorso e sicurezza sulla rete autostradale e stradale nazionale;

che in data 2 maggio 2007 la ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a. hanno sottoscritto, al fine di dare puntuale applicazione alla regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che in data 17 maggio 2007 il testo dell'accordo è stato inviato alla Commissione per la valutazione di idoneità;

che in data 26 giugno 2007 la Commissione ha provveduto a trasmettere tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori al fine di acquisirne il

relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che nessuna associazione degli utenti ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

che nella seduta dell'11 ottobre 2007, su proposta del commissario delegato, la Commissione ha valutato idoneo detto accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, tuttavia, nelle more della pubblicazione di detta delibera di valutazione di idoneità, sono insorti problemi interpretativi circa l'esatta portata di alcune clausole dell'accordo, e in particolare circa l'ambito di estensione dello stesso;

che, anche al fine di dirimere tali nodi interpretativi, la commissione ha convocato in audizione le parti che hanno sottoscritto il suddetto accordo;

che in data 7 novembre 2007 nei locali della Commissione di garanzia si è svolta la predetta audizione, nel corso della quale le parti hanno chiarito che l'accordo è intervenuto in applicazione della regolamentazione provvisoria del «settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale», e non ha inteso ampliare l'ambito applicativo della stessa ma unicamente specificare le prestazioni indispensabili che i dipendenti ACI Global sono tenuti a rendere in occasione di sciopero;

che, pertanto, al di là delle espressioni adottate, e come risulta anche dal complesso del testo sottoscritto, l'accordo 2 maggio 2007 è limitato al settore del soccorso sulla rete autostradale;

che tanto non appare sufficientemente specificato nella deliberazione di idoneità dell'accordo adottata da questa commissione in data 11 ottobre 2007, di cui appare dunque utile la revoca e la sostituzione con nuova valutazione di idoneità del contenuto dell'accordo in linea con i chiarimenti forniti dalle parti;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza autostradale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza autostradale adottata dalla commissione con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001;

che l'art. 10 della predetta regolamentazione stabilisce che «i contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali»;

che l'accordo del 2 maggio 2007 intende dare attuazione alla predetta norma della regolamentazione provvisoria, individuando i criteri che dovranno essere utilizzati in caso di sciopero al fine di predeterminare i contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

che, in relazione a ciò, le parti hanno concordato che la consistenza dei contingenti debba essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attività connesse con la sicurezza degli utenti della rete autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione, non superiore ad una percentuale del 30% dello stesso compreso l'eventuale numero di riserve;

che, tuttavia, in attesa che l'azienda si doti di strumenti atti a differenziare le telefonate relative a richieste di soccorso provenienti dalla rete autostradale da quelle provenienti dalla rete ordinaria, la percentuale del 30% del personale da comandare in servizio venga ridotta al 20% del personale schedulato in servizio per lo svolgimento della attività connesse con la sicurezza degli utenti della rete ordinaria e autostradale, nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione (cfr. nota a verbale dell'accordo in oggetto);

che, stante quanto sopra, la parte dell'accordo relativa all'indicazione del campo di applicazione dello stesso (laddove si conviene che «il presente accordo si applica alle azioni di astensione dal lavoro che comportano una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale e ordinaria»), per concorde volontà delle parti formalmente espressa nelle audizioni del 7 novembre 2007, deve essere interpretata nel senso che il riferimento alla rete stradale ordinaria è finalizzato unicamente alla individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare con riferimento alla rete autostradale;

che, dunque, in connessione con il disposto della regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001, campo di applicazione dell'accordo sono le sole astensioni dal lavoro che comportino una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale;

Delibera

la revoca della deliberazione n. 07/557 dell'11 ottobre 2007;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della citata legge, concluso in data 2 maggio 2007 tra ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a.;

Precisa che per tutti gli ulteriori profili considerati dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati dall'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone la trasmissione della presente delibera alla ACI Global S.p.a., alle segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL, alle RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a., nonché ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 22 novembre 2007

Il presidente: MARTONE

VERBALE DI ACCORDO SULLE PROCEDURE DA APPLICARE E I SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO.

Il giorno 2 maggio 2007.

Tra

ACI Global S.p.a., rappresentata dalla dott.ssa I. Galmozzi e dalla dott.ssa N. Caprioli, assistita dalla FISE rappresentata dal dott. G. Benincasa e dal dott. A. Valecchi

e

le R.S.A. delle organizzazioni sindacali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI/A.T., FIST CONFAIL.

Premesso:

che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 così come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 così come modificata dalla legge n. 83/2000;

che detta regolamentazione è preordinata alla esigenza di garantire il soccorso autostradale (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2001, n. 273);

che l'oggetto sociale della ACI Global S.p.a. comprende, in primo luogo, l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza e soccorso stradale, mediante l'organizzazione e l'esercizio di centrali e reti operative, sia sulla rete autostradale che sulla viabilità ordinaria;

che, al momento, permane l'impossibilità di selezionare a priori le chiamate relative alla rete stradale ordinaria rispetto a quelle relative alla rete autostradale;

che appare opportuno ricercare una soluzione transitoria in attesa che possa essere applicata una procedura selettiva delle richieste di soccorso provenienti dalla rete autostradale da tutte le altre chiamate in arrivo alle centrali operative.

Tanto premesso,

Le parti concordano quanto segue:

Il presente accordo si applica alle azioni di astensione dal lavoro che comportano una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale e ordinaria.

1) *Procedure di raffreddamento e di conciliazione.*

L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'azienda, che entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta procede alla formale convocazione.

Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, le procedure si intendono esaurite con esito negativo e le parti saranno libere dì porre in essere azioni unilaterali.

Decorsi cinque giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, questa prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi in sede negoziale di livello superiore nei termini convenuti dalle parti. In caso di mancato accordo su questi ultimi si applicano le medesime regole previste per la prima fase della procedura.

Resta ferma la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa. Durante le procedure di cui sopra, le parti si astengono da iniziative unilaterali.

2) *Preavviso e requisiti della proclamazione.*

La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal lavoro e deve essere comunicata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'ambito aziendale o territoriale dello stesso. La proclamazione deve, altresì, precisare se si tratta del primo sciopero o di astensione successiva alla prima nell'ambito della stessa vertenza.

In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale dell'astensione per ciascun turno di servizio.

3) *Durata.*

Per gli addetti alle attività riconducibili agli interventi di soccorso, assistenza ed infomobilità, il primo sciopero di ogni vertenza non può superare le ventiquattro ore. Le astensioni dal lavoro successiva alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare le quarantotto ore. Le astensioni dal lavoro devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

4) *Intervallo tra azioni di sciopero.*

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo — anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza — deve intercorrere un intervallo di almeno tre giorni.

5) *Franchigie ed esclusioni.*

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 3 settembre:

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale;

dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi su indicati sono compresi nella franchigia.

6) *Sospensione o revoca.*

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento ditale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità, di calamità naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla protezione civile.

Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti. Le aziende dovranno altresì informare l'utenza dell'astensione

attraverso i canali radiotelevisivi che quotidiana mente forniscono informazioni sulla circolazione stradale, nonché attraverso l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti.

7) *Prestazioni indispensabili.*

Durante lo sciopero dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni delle centrali e delle reti operative necessarie a fornire attività riconducibili agli interventi di soccorso, assistenza ed infomobilità agli utenti della rete autostradale, mediante l'individuazione di contingenti minimi di personale strettamente indispensabile.

I contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dall'azienda, sentite le organizzazioni sindacali.

La consistenza dei contingenti deve essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attività connesse con la sicurezza degli utenti della rete autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione, e non essere superiore ad una percentuale del 30% dello stesso compreso l'eventuale numero di riserve.

In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione dei contingenti minimi, l'Azienda dovrà provvedere all'individuazione dei contingenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione, sempre nel rispetto delle percentuali di cui al punto precedente e salvo successiva verifica con le RSA delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Nella determinazione del personale da comandare in servizio saranno seguiti criteri obiettivi ed ispirati ad equa rotazione, tali anche da evitare discriminazioni tra i lavoratori a tempo indeterminato full-time e quelli precari o part-time.

8) *Comunicazione all'utenza.*

L'azienda comunicherà agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti. L'azienda dovrà altresì informare l'utenza dell'astensione attraverso i canali radiotelevisivi che quotidianamente forniscono informazioni sulla circolazione autostrada le, nonché attraverso l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti.

Nota a verbale.

Per poter applicare correttamente il presente accordo è necessario che le centrali operative siano dotate di un filtro che divida le telefonate relative a richieste di soccorso sulla rete autostradale da affidare al personale comandato in servizio, da quelle ordinarie che potranno essere affidate esclusivamente al personale presente volontariamente in quanto non aderente allo sciopero.

In attesa dell'adozione, da parte dell'azienda, di strumenti che consentano la differenziazione delle chiamate, e, dunque, un calcolo dei contingenti minimi più preciso, le parti concordano che la percentuale del 30% del personale da comandare in servizio con il metodo sopra descritto è ridotta al 20% del personale schedulato in servizio per lo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza degli utenti della rete ordinaria e autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione.

ACI Global S.p.a. (firmato)	Le RSA.	Le Segreterie Nazionali
	FILT-CGIL (firmato)	FILT-CGIL (firmato)
	FIT-CIS (firmato)	FIT-CISL (firmato)
	UIL-TRASPORTI (firmato)	UIL TRASPORTI (firmato)
FISE (firmato)	UGL TRASPORTI/AT (firmato)	UGL TRASPORTI/AT (firmato)
	FIST-CONFAIL (firmato)	FIST-CONFAIL (firmato)

08A00684

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 18 gennaio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002, con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005 e con decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007;

Viste le deliberazioni del senato accademico n. 12/2007/III/1 dell'11 giugno 2007, con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 40 e 41 del titolo IV dello statuto dell'Università degli studi di Torino;

Sentiti per le loro competenze il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati, le cui osservazioni sono state acquisite dal Senato accademico nella seduta del 24 settembre 2007 con deliberazione n. 14/2007/III/1;

Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca con nota protocollo n. 35190 del 16 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimità e di merito;

Viste le osservazioni ministeriali contenute nel decreto del 26 ottobre 2007, a firma del direttore generale - Direzione generale per l'Università - Uff. 1 del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la deliberazione n. 8/2007/III/1 adottata dal Senato accademico nella seduta del 10 dicembre 2007, che ha recepito quanto rilevato dal Ministero dell'università e della ricerca in merito l'osservazione ministeriale all'art. 41 comma 4;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2007;

Considerato che il senato accademico nella seduta del 17 gennaio 2008, ha deliberato, al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi collegiali di facoltà, di differire l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 40 e 41, in deroga all'art. 78 dello stesso Statuto, facendola coincidere con l'inizio del prossimo anno accademico, ovvero, dal 1º ottobre 2008;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Gli articoli 40 e 41 del titolo IV dello statuto dell'Università degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Le disposizioni di cui agli articoli 40 e 41, in deroga a quanto prevede l'art. 78 dello statuto vigente e con le motivazioni indicate in premessa, saranno applicate a partire dal 1° ottobre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 gennaio 2008

Il rettore: PELIZZETTI

ALLEGATO

OMISSIS

Art. 40.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà;

b) i ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali per almeno 60 ore, in numero non superiore a ciascuno dei gruppi dei professori ordinari e associati. Se il numero dei ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali è superiore al numero di ciascun gruppo dei professori ordinari e associati, la titolarità alla partecipazione è individuata in base a regolare elezione da parte di tutti i ricercatori universitari della Facoltà.

c) una rappresentanza degli studenti pari a nove nelle facoltà con un numero di iscritti inferiore a quattromila, pari a undici nelle facoltà con un numero di iscritti compreso fra quattromila e settemila e pari a tredici nelle facoltà con un numero di studenti superiore a settemila;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà.

2. La durata del mandato dei membri eletti del Consiglio di Facoltà è di tre anni, tranne che per gli studenti, eletti per due anni. Eccetto che per questi ultimi, le modalità di elezione sono indicate nel Regolamento di Facoltà.

3. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.

4. Al Consiglio di Facoltà, nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:

a) il coordinamento delle attività didattiche e la programmazione dell'uso delle risorse;

b) l'approvazione del Regolamento di Facoltà, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;

c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studio;

d) la proposta di attivazione e di disattivazione di corsi di studio;

e) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di incarichi, supplenze e contratti di insegnamento;

f) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo della Facoltà;

g) la valutazione dei risultati dell'attività didattica svolta nei vari corsi di studio della Facoltà e l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione;

h) le proposte di Facoltà per la programmazione triennale dell'Ateneo;

i) la proposta dell'entità dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi dei singoli corsi di studio.

5. Spettano altresì al Consiglio di Facoltà:

a) la proposta di modificazione al Regolamento Didattico di Ateneo;

b) l'approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;

c) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatori partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e ricercatori. Gli studenti e il personale tecnico - amministrativo partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

7. Nelle Facoltà comprendenti più corsi di studio possono essere istituiti i corrispondenti consigli, secondo la normativa del Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Il Consiglio di Facoltà può delegare ai Consigli di corso di studio e a commissioni specifiche compiti secondo norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Facoltà.

Art. 41.

Consigli di corsi di studio

1. I Consigli di corso di studio sono composti dai titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attività didattica. L'afferenza a più Consigli di corso di studio è regolamentata dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai regolamenti di Facoltà.

2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al corso di studio e di personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà, nella misura prevista dal Regolamento di Facoltà. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di corso di studio, la rappresentanza è svolta da studenti eletti per il Consiglio di Facoltà.

3. La durata del mandato del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna Facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.

4. Ogni Consiglio elegge un Presidente tra i professori di prima fascia in ruolo e fuori ruolo membri del Consiglio stesso. Egli è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio. Può designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

6. Sono compiti del Consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attività previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di Facoltà e da quello del corso di studio;

b) l'esame e l'approvazione dei carichi didattici degli studenti e di eventuali piani di studio;

c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà, secondo le norme contenute dal Regolamento Didattico di Ateneo.

7. Ai Consigli di corso di studio si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 40.

OMISSIS

08A00791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Kumasi (Ghana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta

il signor Stefano Ramella Pezza, vice console onorario in Kumasi (Ghana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Kumasi;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa al rilascio di visti;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Accra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Kumasi;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale: MONTEFORTE

08A00687

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42300 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Nuova Iniziativa Editoriale S.p.a., con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 27 dicembre 2006 al 26 giugno 2007.

Con decreto n. 42303 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano, unità di Verona, per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42304 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 e n. 62/2001 della Ixo Publishing Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 13 aprile 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 42306 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Editing S.r.l., con sede in Milano, unità di Verona, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 marzo 2008.

Con decreto n. 42307 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Edistampa Siciliana S.p.a., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 42311 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alpitel S.p.a., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli e Roma, per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 marzo 2007.

Con decreto n. 42312 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ca.Ma. Italia S.p.a., con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 23 luglio 2007 al 22 luglio 2008.

Con decreto n. 42313 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della European Components S.p.a., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 25 ottobre 2007 al 24 aprile 2008.

Con decreto n. 42314 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Hitman S.p.a., con sede in Milano, unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 13 luglio 2007 al 12 gennaio 2008.

Con decreto n. 42315 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Salerno, per il periodo dal 18 ottobre 2007 al 10 agosto 2008.

Con decreto n. 42316 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in Milano, unità di Valdagno (Vicenza), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42317 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Metaltecno S.r.l., con sede in Corzano (Brescia), unità di Corzano (Brescia), per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42318 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Plastime S.p.a., con sede in Avio (Trento), unità di Avio (Trento), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42319 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Salumificio Marsilli S.p.a., con sede in Trambileno (Trento), unità di Trambileno (Trento), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1º luglio 2008.

Con decreto n. 42320 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sasib S.p.a., con sede in Castel Maggiore (Bologna), unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º ottobre 2008.

Con decreto n. 42321 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Base Up Italy S.r.l., con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), unità di Grottazolina (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42322 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Lattanzi S.r.l., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42323 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cronert Italiana S.r.l., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42324 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ita S.r.l., con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42325 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Laminated Tubes Italia S.p.a., con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Anzio (Roma), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42326 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lombarda Petroli S.p.a., con sede in Villasanta (Milano), unità di Villasanta (Milano), per il periodo dal 3 ottobre 2007 al 2 ottobre 2008.

Con decreto n. 42327 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Macmoter S.p.a., con sede in Egna * Neumarkt (Bolzano), unità di Modigliana (Forlì-Cesena), Silandro * Schlanders (Bolzano), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42328 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mc Adams S.p.a., con sede in Albettone (Vicenza), unità di Albettone (Vicenza), Rovolon (Padova), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42329 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ND Logistics Italia S.p.a., con sede in Settala (Milano), unità di Bellinzago Novarese (Novara), per il periodo dall'8 giugno 2007 al 7 giugno 2008.

Con decreto n. 42330 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Meccaniche Sangrato S.r.l., con sede in Torino, unità di Monale (Asti), Villafranca d'Asti (Asti), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42331 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Pedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 5 maggio 2006 al 29 settembre 2006.

Con decreto n. 42332 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Press Color S.r.l., con sede in Olginate (Lecco), unità di Olginate (Lecco), per il periodo dal 25 giugno 2007 al 7 agosto 2007.

Con decreto n. 42333 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della RT Multimedia S.r.l., con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 42334 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ATR Composites S.p.a., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42335 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ATR Tools S.p.a., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 42336 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Exedera Consulting S.r.l., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 10 settembre 2007 al 9 settembre 2008.

Con decreto n. 42337 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della New Malaga c/o Ixfin S.r.l., con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda (Avellino) e Marcianise (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 2007 al 5 gennaio 2008.

Con decreto n. 42338 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine G. Giordano S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dall'11 settembre 2007 al 10 settembre 2008.

Con decreto n. 42339 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Pedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 42340 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della PAI Industriale S.p.a., con sede in Milano, unità di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 42341 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Security Systems ora Assa Abloy Italia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 42342 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Technosystem Digital Network S.p.a., con sede in Roma, unità di Guidonia-Montecelio (Roma), per il periodo dal 27 luglio 2007 al 26 gennaio 2008.

Con decreto n. 42343 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Telenia S.r.l., con sede in Bucciano (Benevento), unità di Bucciano (Benevento), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42344 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cabind S.p.a., con sede in Chiusa di San Michele (Torino), unità di Chiusa di San Michele (Torino), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42345 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ceramiche Musa S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42346 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Dolce Forno S.r.l., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), unità di San Marco Argentano (Cosenza), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42347 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Finlane S.p.a., con sede in Imola (Bologna), unità di Novara, per il periodo dal 24 luglio 2007 al 23 gennaio 2008.

Con decreto n. 42348 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fontana Pietro S.p.a., con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 novembre 2007.

Con decreto n. 42349 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42350 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lafarge Roofing S.p.a., con sede in Chienes * Kiens (Bolzano), unità di Farigliano (Cuneo), per il periodo dal 13 agosto 2007 al 12 agosto 2008.

Con decreto n. 42351 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lombardini S.r.l., con sede in Reggio Emilia, unità di Valdobbiadene (Treviso), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42352 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Schelling Fabbrica di Scardassi S.r.l., con sede in Baveno (Verbania), unità di Baveno (Verbania), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42353 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Siltal S.p.a., con sede in Roma, unità di Abbiategrasso (Milano), Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Pignataro Maggiore (Cesena), Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 27 luglio 2007 al 26 gennaio 2008.

Con decreto n. 42354 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.S.T. Net S.p.a., con sede in Trezzo sull'Adda (Milano), unità di Frosinone, per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42355 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessitura Fratelli Gargantini S.r.l., con sede in Bernareggio (Milano), unità di Bernareggio (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 42356 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tesseci S.r.l., con sede in Caserta, unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2007 all'8 luglio 2008.

Con decreto n. 42357 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stark S.p.a., con sede in Trivignano Udinese (Udine), unità di Trivignano Udinese (Udine), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 42358 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Star Stabilimento Alimentare S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Parma, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 42359 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Solmet S.r.l., con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42360 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Trelleborg Fergom S.r.l., con sede in Asti, unità di Asti, per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42361 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Valle Esina S.p.a., con sede in Esanatoglia (Macerata), unità di Esanatoglia (Macerata), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42362 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Serrature Meroni S.p.a., con sede in Nova Milanese (Milano), unità di Misinto (Milano), Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1° gennaio 2008.

Con decreto n. 42364 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Lanificio Luigi Botto S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valdengo (Biella), Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 14 novembre 2007 al 13 novembre 2008.

Con decreto n. 42365 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Lanificio Fratelli Fila S.p.a., con sede in Goggiola (Biella), unità di Goggiola (Biella), per il periodo dal 14 novembre 2007 al 13 novembre 2008.

Con decreto n. 42366 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Aurea Filcrosa S.r.l., con sede in Pittinengo (Biella), unità di Pittinengo (Biella), per il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008.

Con decreto n. 42367 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Pugliese Società cooperativa a responsabilità, con sede in Bari, unità di Catanzaro, per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 42368 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.a., con sede in Cascinette D'Ivrea (Torino), unità di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Gioia del Colle (Bari), Lecce, Taranto, per il periodo dall'11 agosto 2006 al 10 agosto 2007.

Con decreto n. 42369 del 18 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Style Project S.r.l., con sede in Montefano (Macerata), unità di Montefano (Macerata), per il periodo dal 25 ottobre 2007 al 24 ottobre 2008.

08A00688

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42246 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Alpitel S.p.a., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli, Roma, per il periodo dal 5 settembre 2006 al 4 settembre 2007.

Con decreto n. 42247 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CA.MA. Italia S.p.a., con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 23 luglio 2007 al 22 luglio 2008.

Con decreto n. 42248 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della European Components S.p.a., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 25 ottobre 2007 al 24 aprile 2008.

Con decreto n. 42249 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Hitman S.p.a., con sede in Milano, unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 13 luglio 2007 al 12 gennaio 2008.

Con decreto n. 42250 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ideal Clima S.p.a., con sede in Brescia, unità di Salerno, per il periodo dal 18 ottobre 2007 al 10 agosto 2008.

Con decreto n. 42251 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marzotto S.p.a., con sede in (Milano), unità di Valdagno (Vicenza), per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42252 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Metaltecno S.r.l., con sede in Corzano (Brescia), unità di Corzano (Brescia), per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42253 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Plastime S.p.a., con sede in Avio (Trento), unità di Avio (Trento), per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42254 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Salumificio Marsilli S.p.a., con sede in Trambileno (Trento), unità di Trambileno (Trento), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1º luglio 2008.

Con decreto n. 42255 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Sasib S.p.a., con sede in Castel Maggiore (Bologna), unità di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 2 aprile 2007 al 1º aprile 2008.

Con decreto n. 42256 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Base UP Italy S.r.l., con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), unità di Grottazzolina (Ascoli Piceno), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42257 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Lattanzi S.r.l., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42258 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cronert Italiana S.r.l., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42259 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ita S.r.l., con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42260 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Laminated Tubes Italia S.p.a., con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Anzio (Roma), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42261 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lombarda Petroli S.p.a., con sede in Villasanta (Milano), unità di Villasanta (Milano), per il periodo dal 3 ottobre 2007 al 2 ottobre 2008.

Con decreto n. 42262 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Macmoter S.p.a., con sede in Egna * Neumarkt (Bolzano), unità di Modigliana (Forlì), Silandro * Schlanders (Bolzano), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42263 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della MC Adams S.p.a., con sede in Albettone (Vicenza), unità di Albettone (Vicenza), Rovolon (Padova), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42264 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ND Logistics Italia S.p.a., con sede in Settala (Milano), unità di Bellinzago Novarese (Novara), per il periodo dall'8 giugno 2007 al 7 giugno 2008.

Con decreto n. 42265 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine meccaniche Sangrato S.r.l., con sede in Torino, unità di Monale (Asti), Villafranca d'Asti (Asti), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42266 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in (Milano), unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 5 maggio 2006 al 29 settembre 2006.

Con decreto n. 42267 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Press Color S.r.l., con sede in Olginate (Lecco), unità di Olginate (Lecco), per il periodo dal 25 giugno 2007 al 7 agosto 2007.

Con decreto n. 42268 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della RT Multimedia S.r.l., con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 18 giugno 2007.

Con decreto n. 42269 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Atr Composites S.p.a., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42270 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Atr Tools S.p.a., con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 42271 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Exedra Consulting S.r.l., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 10 settembre 2007 al 9 settembre 2008.

Con decreto n. 42272 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della New Malaga c/o Ixfin S.r.l., con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda (Avellino), Marcianise (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 2007 al 5 gennaio 2008.

Con decreto n. 42273 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine G. Giordano S.r.l., con sede in (Napoli), unità di (Napoli), per il periodo dall'11 settembre 2007 al 10 settembre 2008.

Con decreto n. 42274 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in (Milano), unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 42275 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Pai Industriale S.p.a., con sede in Milano, unità di Novara, per il periodo dal 13 febbraio 2007 al 12 febbraio 2008.

Con decreto n. 42276 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Security Systems ora Assa Abloy Italia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Con decreto n. 42277 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Technosystem Digital Network S.p.a., con sede in Roma, unità di Guidonia Montecelio (Roma), per il periodo dal 27 luglio 2007 al 26 gennaio 2008.

Con decreto n. 42278 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Telenia S.r.l., con sede in Bucciano (Benevento), unità di Bucciano (Benevento), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42279 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cabind S.p.a., con sede in Chiusa di San Michele (Torino), unità di Chiusa di San Michele (Torino), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42280 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ceramiche Musa S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42281 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Dolce Forno S.r.l., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), unità di San Marco Argentano (Cosenza), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42282 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Finlane S.p.a., con sede in Novara, unità di Imola (Bologna), Novara, per il periodo dal 24 luglio 2007 al 23 luglio 2008.

Con decreto n. 42283 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Fontana Pietro S.p.a., con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 42284 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42285 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lafarge Roofing S.p.a., con sede in Chienes * Kiens (Bolzano), unità di Farigliano (Cuneo), per il periodo dal 13 agosto 2007 al 12 agosto 2008.

Con decreto n. 42286 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lombardini S.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia), unità di Valdobbiadene (Treviso), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42287 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Schelling Fabbrica di Scardassi S.r.l., con sede in Baveno (Verbania), unità di Baveno (Verbania), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42288 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Siltal S.p.a., con sede in Roma, unità di Abbiategrasso (Milano), Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Pignataro Maggiore (Caserta), Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 27 luglio 2007 al 26 luglio 2009.

Con decreto n. 42289 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della C.S.T. Net S.p.a., con sede in Trezzo sull'Adda (Milano), unità di Frosinone, per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42290 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessitura Fratelli Gargantini S.r.l., con sede in Bernareggio (Milano), unità di Bernareggio (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 42291 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tesseci S.r.l., con sede in Caserta, unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2007 all'8 luglio 2008.

Con decreto n. 42292 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stark S.p.a., con sede in Trivignano Udinese (Udine), unità di Trivignano Udinese (Udine), per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 42293 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Star Stabilimento Alimentare S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Parma, per il periodo dal 1º marzo 2007 al 28 febbraio 2008.

Con decreto n. 42294 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Solmet S.r.l., con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42295 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Trelleborg Fergom S.r.l., con sede in Asti, unità di Asti, per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42296 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Valle Esina S.p.a., con sede in Esanatoglia (Macerata), unità di Esanatoglia (Macerata), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42297 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Serrature Meroni S.p.a., con sede in Nova Milanese (Milano), unità di Misinto (Milano), Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1º luglio 2008.

08A00689

Provvedimenti di approvazione del programma e della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42298 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º marzo 2007 al 31 agosto 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º marzo 2007 al 31 agosto 2007 della società Europea di Edizioni S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, Milano, Roma.

Con decreto n. 42299 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º settembre 2007 al 28 febbraio 2008 della Nuova Same S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano.

Con decreto n. 42301 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º aprile 2007 al 30 settembre 2007 della Finegil Editoriale Divisione Operativa di Padova S.p.a., con sede in Roma, unità di Padova, Treviso, Venezia.

Con decreto n. 42302 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 12 marzo 2007 all'11 settembre 2007 della S.E.P. - Società Edizioni e Pubblicazioni S.p.a., con sede in Genova, unità di Genova.

Con decreto n. 42305 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008 della I.E.S. - Iniziative Editoriali Siciliane S.r.l., con sede in Catania, unità di Catania.

Con decreto n. 42308 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008 della E.T.I.S. 2000 S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania.

Con decreto n. 42309 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 35, legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 gennaio 2008 della Domenico Sanfilippo Editore S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania.

Con decreto n. 42310 del 18 dicembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 416/1981 per il periodo dal 13 marzo 2007 al 12 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 13 marzo 2007 al 12 settembre 2007 della Istituto Grafico Silvio Basile S.p.a., con sede in (Milano), unità di Settala (Milano).

08A00690

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina dei commissari delle società del Gruppo Eldo in amministrazione straordinaria

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 23 gennaio 2008 si è provveduto, a seguito delle sentenze del Tar Lazio di annullamento per difetto di motivazione del decreto ministeriale 4 aprile 2007 concernente la nomina dei commissari delle società del Gruppo Eldo in amministrazione straordinaria, a nominare commissari straordinari i sigg.ri prof. Luigi Farenga, nato a Roma il 18 gennaio 1954, il prof. Lucio Francario, nato a Campobasso, il 27 novembre 1952 ed il prof. avv. Attilio Zimatore nato a Catanzaro, il 21 febbraio 1955.

08A00788

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Novynette».

Estratto provvedimento UPC/II/11 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: NOVYNETTE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Finderm Farmaceutici S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0308/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei test di controllo dei prodotti intermedi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00677

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Manduria

La giunta della regione Puglia con atto n. 2133 dell'11 dicembre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Manduria (Taranto) adottata con le deliberazioni del commissario *ad acta* n. 1 del 5 maggio 2005 e n. 2 del 1° marzo 2006.

08A00531

Mancata approvazione, con rinvio per rielaborazione del P.R.G. del comune di Massafra

La giunta della regione Puglia con atto n. 2135 dell'11 dicembre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di non approvare, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, il piano regolatore generale del comune di Massafra, adottato con D.C.C. n. 60 del 31 ottobre 2000 e con D.C.C. di esame delle osservazioni numeri 25, 26 e 33 rispettivamente del 2 maggio 2002, 9 maggio 2002 e 18 giugno 2002, con conseguente rinvio dello stesso all'Amministrazione comunale acché provveda alla sua rielaborazione.

08A00533

Approvazione di una modifica delle N.T.A. al P.R.G. del comune di Toritto

La giunta della regione Puglia con atto n. 2134 dell'11 dicembre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la correzione all'art. 72 delle N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Toritto come prospettata dal consiglio comunale con delibera n. 5 del 29 marzo 2007.

08A00532

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Melendugno

La giunta della regione Puglia con atto n. 2148 dell'11 dicembre 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Melendugno consistente nella individuazione di sub-comparti di minimo intervento, adottata con delibera di C.C. n. 37 del 16 ottobre 2006.

08A00534

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-032) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.